

**Procedura aperta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la figura di 'educatore d'infanzia' presso il nido comunale 'Pollicino' del Comune di Bagnolo in Piano (RE) per l'anno scolastico 2019/2020.  
CIG: 799577309E.**

## FAQ

*1) Spett. Le Ente, in considerazione dei principi pubblicistici di concorsualità e di massima partecipazione alle gare, si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al disciplinare di gara, ossia di avere la disponibilità, al momento dell'esecuzione del contratto, di almeno una sede operativa nella Provincia di Reggio Emilia, sia soddisfatto con la dimostrazione del possesso di una sede operativa nel raggio di 40 km dalla Sede del Comune di Reggio Emilia, a prescindere dalla collocazione nel territorio della Provincia stessa.*

Risposta: il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara, si intende soddisfatto qualora l'Operatore Economico abbia la propria sede ad una distanza non superiore ad 80 Km. dalla sede del comune di Bagnolo in Piano. Tale distanza infatti è la distanza chilometrica massima tra il comune predetto e quello più lontano dal medesimo, all'interno del territorio provinciale reggiano.

*2) Si chiedono specifiche riguardo la richiesta di esperienza, valutata in giorni lavorativi al sub criterio B1.1. Si chiede conferma della richiesta di invio di cv da parte dell'Agenzia.*

Risposta: In relazione a quanto richiesto si precisa che l'obiettivo è quello di avvalersi di ditte che hanno personale **con esperienza nel settore educativo**. Il ricorso alle giornate lavorative consente di avere un parametro certo e facilmente identificabile. Le mansioni analoghe possono essere identificate, ad es. in esperienze in scuole dell'infanzia. Sarà valutata l'esperienza, computata in giorni lavorativi, in mansioni uguali o analoghe per il personale somministrato che l'Agenzia metterà a disposizione per le sostituzioni pari o superiori a 15 giorni di calendario.

Si conferma l'utilità di inviare i cv da parte degli operatori economici.

*3) Si chiede di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali.*

Risposta: Il contratto, che sarà stipulato a cura del Comune committente in forma pubblica amministrativa e registrato dal medesimo all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, è soggetto all'imposta di bollo nella misura di € 45,00 a forfait e all'imposta di registro nella misura fissa pari ad € 200,00. Saranno inoltre da versare al Comune committente i diritti di

segreteria, nella misura prevista dalla L. 1962/604, come modificata dalla L. 1987/440 (Tabella D).

**4)** *Relativamente all'art. 8 del CSA, si chiede conferma che alla luce dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35, sarà l'Utilizzatore ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltretutto tutto quanto concerne i dispositivi di protezione individuali, visto che il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.*

Risposta: Si rinvia in modo specifico a quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 8 del CSA, con la conseguenza che, la formazione generale e specifica, secondo l'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, è in carico all'Agenzia mentre l'Utilizzatore dovrà garantire l'eventuale sorveglianza sanitaria e la fornitura dei DPI.

**5)** *Per quanto concerne l'art. 9 del CSA, chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.*

Risposta: L'obbligo assicurativo richiamato inerisce la responsabilità per i danni cagionati a terzi dall'Agenzia per l'attività espletata tramite i propri dipendenti e persone del cui fatto deve rispondere quale committente.

**6)** *Chiediamo se nel monte ore dell'appalto l'ente ha calcolato anche le ore di festività nazionali civili e religiose di legge, ricadenti nel corso del contratto, da considerare a parte in aggiunta al costo dell'ora ordinaria, essendo il lavoratore somministrato retribuito ad ore e non mensilizzato.*

Risposta: Come previsto all'articolo 16, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto, il Comune corrisponderà all'Agenzia il corrispettivo per ogni ora effettivamente lavorata ed ogni altro onere resta a carico dell'Agenzia stessa (si veda comma 5 del citato art. 16). Pertanto, il monte ore calcolato non comprende le festività nazionali, civili e religiose ricadenti nel corso del contratto.

**7)** *Segnaliamo che il costo dell'Irap è in capo all'azienda utilizzatrice ma non è parte della tariffa oraria che include invece gli oneri contributivi e formativi che le Agenzie debbono versare (Inps, Inail, formatemp Ebitemp).*

Risposta: Gli oneri riflessi e l'IRAP sono stati conteggiati sulla base delle aliquote applicate agli enti locali da INPS (gestione dipendenti pubblici), INAIL, INPS-DS ed IRAP, al solo

fine di determinare il costo complessivo degli oneri a carico del datore di lavoro pubblico. Resta inteso che l'Agenzia dovrà fare riferimento agli oneri riflessi e fiscali alla stessa applicabili.

Come prescritto dalla legge l'IRAP sarà a carico del Comune che provvederà al relativo versamento.

**8)** *Relativamente al tema mensa, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti dei dipendenti diretti del Comune (es buoni pasto) ed il cui eventuale costo deve per legge essere oggetto di rimborso da parte della stazione appaltante.*

Risposta: Per il servizio di mensa si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del Capitolato speciale d'appalto.

**9)** *In riferimento al Capitolato d'Appalto si evidenzia quanto segue:*

- Art. 8 c. 6

*In relazione agli obblighi in materia di sicurezza segnaliamo che "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (art. 34, comma 3 D.Lgs 81/15 e art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro); all'Agenzia compete "informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive..." mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all'Utilizzatore (art. 35, comma 4 D.Lgs 81/15);*

Risposta: Si rinvia anche alla precedente FAQ n. 4), qui di seguito integrata.

La formazione generale e specifica, secondo l'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, è in carico all'Agenzia mentre l'Utilizzatore dovrà garantire l'eventuale sorveglianza sanitaria e la fornitura dei DPI.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 6, del Capitolato speciale d'appalto che risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 che recita: "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Quindi, si conferma che gli obblighi ed oneri di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi quelli per i rischi specifici, restano in capo all'Agenzia.

Le disposizioni dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 implicano che il personale somministrato è conteggiato al fine di determinare l'organico dell'Utilizzatore per le diverse finalità, valutazioni ed atti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, senza che ciò abbia riflessi in tema di obblighi ed oneri per la formazione.

*- Art.9*

*Nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e AVCP 100/2012 chiediamo di accettare le polizze già attive, ferma la responsabilità verso terzi in capo all'Utilizzatore ex art 35, comma 7 D.Lgs 81/15), considerato anche che il lavoratore svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore (art. 30 D.Lgs 81/15);*

Risposta: L'Agenzia risponde solo dei danni cagionati dai propri dipendenti ed eventuali inadempimenti connessi all'attività professionale. Si accettano polizze in corso con massimali richiesti.

*- Art.11 c.4*

*L'Agenzia risponderà per danni accertati e derivanti da propri inadempimenti non per ogni e qualsiasi danno;*

Risposta: Relativamente all'art. 11, c. 4 si specifica che l'Agenzia dovrà rispondere per ogni e qualsiasi danno causato al Comune o a terzi derivante da inadempienze di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e, in particolare, nel caso di interruzione della prestazione lavorativa del lavoratore somministrato imputabile all'Agenzia superiore a due giorni e, nel caso di mancata prestazione superiore a due giorni imputabile al lavoratore somministrato, ma non sostituito dall'Agenzia entro i due giorni successivi.

*- Art.14*

*Considerato che l'azione disciplinare viene sollecitata dall'Utilizzatore riteniamo che, in caso di impugnativa, ciascuna parte dovrà assumersi i relativi eventuali oneri e responsabilità;*

Risposta: Nel caso prospettato si applicheranno le norme di legge.

*- Art.15*

*Chiediamo che le penali non siano decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro (art.33, comma2 D.Lgs 81/15);*

Risposta: Le eventuali penali applicate per mancanza o inesatta esecuzione del contratto verranno decurtate da crediti vantati dall'Agenzia con l'esclusione di quelli derivanti dal mero costo del lavoratore e quindi sul margine d'agenzia o sulla cauzione prestata.

*- Art. 20*

*Riteniamo che l'addebito delle maggiori spese sia clausola eccessivamente onerosa considerato che la legge pone a tutela dell'Utilizzatore la cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs 50/2016);*

Risposta: Trova applicazione in materia l'art. 108, c. 8 del D.Lgs 50/2016 che recita “nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1”.

- Art. 24

*Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.*

Risposta: Si rinvia alla precedente FAQ n. 3).

**10) In riferimento allo Schema di Contratto si evidenzia quanto segue:**

- Art. 1

*Segnaliamo che al servizio di somministrazione lavoro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 D.Lgs 81/08 poiché il lavoratore viene immesso nel processo produttivo e organizzativo dell'Utilizzatore quindi non vi è alcun rischio da interferenza;*

Risposta: Il riferimento alla normativa è solo nel titolo del paragrafo per attestare che è stata compiuta anche questa verifica. Nel testo è possibile leggere che “Non si individuano rischi di interferenza, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, avendo previsto il completo svolgimento del servizio a carico della ditta affidataria con propri mezzi e proprio personale”.

- Art. 6 c.3

*Chiediamo l'eventuale sospensione dei pagamenti per la sola parte contestata;*

Risposta: Nel caso di contestazione della fattura è possibile accettare o respingere la fattura elettronica. Non è pertanto consentito sospendere il pagamento con riferimento unicamente alla parte contestata.

- Art. 11 c. 1 – c.2

*La responsabilità verso terzi è in capo all'Utilizzatore nel rispetto dell'art. 35, comma 7 D.Lgs 81/15; segnaliamo inoltre che il lavoratore svolge la sua attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore (art.30 D.Lgs 81/15) pertanto nessuna manleva potrà operare l'Agenzia. Quest'ultima risponderà solo per i danni accertati e dipendenti da suo inadempimento;*

Risposta: Si rinvia a quanto già risposto.

*- Art. 12 c. 15*

*Riteniamo non applicabili gli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016 e chiediamo il rinvio alla normativa di settore ( D.Lgs 81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro);*

Risposta: Si ritiene di dover applicare la disciplina legale in materia di risoluzione e recesso di cui ai citati artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016.

Con riferimento all'art. 12, c. 15 dello schema di contratto si specifica che trova applicazione il combinato disposto dei commi 3 e 8 dell'art. 108, che si riportano di seguito:

“3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.”

*- Art. 20*

*L'Agenzia potrà sensibilizzare i lavoratori al rispetto del Codice di comportamento ma poiché gli stessi svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore tale onere sarà in capo a quest'ultimo;*

Risposta: L'articolo 20 dello schema di contratto dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 62/2013.

*- Art. 21- 22*

*Precisiamo che l'Agenzia, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che ci vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all'instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione, di cui la scrivente diventa titolare.*

Risposta: Sono norme che vengono previste per tutti i contratti di prestazioni di servizi come previsto dalla normativa.

**11)** *Il costo mensile cat.C/1 - Educatore d'infanzia dell'allegato A riporta il totale oneri riflessi mensili di € 761,66 sulla base delle percentuali degli oneri riflessi a carico ente. La tabella da Voi riportata non tiene conto del TFR che è pari al 7,41%, ne consegue che il Costo orario a noi ascritto è più elevato rispetto al costo di € 20,27 da Voi indicato. In fase di gara, quindi, il Moltiplicatore offerto determinerebbe non solamente il Margine di Agenzia, ma una parte di esso dovrebbe essere impropriamente utilizzato per compensare tali differenze di Costo del lavoro.*

Risposta: L'onere TFR è già stato ricompreso nel calcolo del costo a carico del datore di lavoro pubblico con l'aliquota allo stesso applicabile, pari al 2,88% (Inadel).